



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 - cap. 89814 - FILADELFIA (VV) – tel. 0968/724122 fax.
0968/725338

P.I. 00297790792 - Sito Web: <http://www.comune.filadelfia.vv.it>

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85/2013.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dall' Organismo Indipendente di Valutazione, successivamente denominato "OIV". Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il nucleo di valutazione, istituito con regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 19/06/2000, cessa e sarà sostituito dall' Organismo indipendente di valutazione.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. L'OIV sostituisce il Nucleo di valutazione.

L'OIV svolge in piena autonomia le seguenti attività:

- a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di gestione;
- c. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- e. cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
 - il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
 - il grado di condivisione del sistema di valutazione;
 - la valutazione dei responsabili dei settori da parte dei rispettivi collaboratori e dipendenti;
- f. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. L'OIV, inoltre:

- dà parere preventivo obbligatorio sul codice di comportamento definito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
- vigila sull'applicazione dei codici di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del comma 6 dell'articolo citato;
- in base all'art. 1, comma 39, della L. n. 190/2012, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i dati utili a rilevare posizioni dirigenziali eventualmente attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- valida il piano degli obiettivi ed il piano della performance, unificati strutturalmente nel PEG, predisposti dai Dirigenti di Settore coordinati dal Segretario Generale, prima della sottoposizione alla Giunta comunale ed assiste il Servizio Finanziario, gli altri Servizi operativi ed il Segretario Generale nello svolgimento dell'attività di competenza di ciascuno in merito al controllo sulla gestione;
- valida il piano strategico dell'Amministrazione, e supporta il Segretario Generale nell'elaborazione dei rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, in linea con le previsioni dell'art. 147ter del T.U.E.L.

3. L'OIV svolge, infine, gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. L' OIV è composto da tre componenti esperti esterni.

2.La nomina dei componenti è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura di evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

3.A tale scopo viene bandito, a cura del Responsabile del Personale, un avviso pubblico finalizzato alla acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle relazioni di accompagnamento. Nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate dagli elementi desumibili dal curriculum, dalla relazione di accompagnamento ed eventualmente anche mediante un colloquio a cura del Sindaco o di suoi delegati.

4.Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente l'atto di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi previsti.

5.La durata della nomina non può eccedere gli anni tre.

6.A ciascuno dei componenti viene attribuito un compenso lordo annuo, stabilito nell'atto di nomina in misura non superiore a quanto previsto per il funzionamento del nucleo di valutazione.

ART. 4 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI .

1.Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento i componenti dell'OIV devono possedere capacità professionali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di promuovere l'innovazione nonché avere una appropriata cultura organizzativa portatrice dei valori della trasparenza, integrità, valutazione e valorizzazione del merito e della premialità.

2.I componenti dell'OIV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea;

b)essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi universitari in scienze economiche e statistiche, ingegneria gestionale, scienze politiche, giurisprudenza. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti ai settori della organizzazione, della gestione del personale, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. In alternativa al possesso di un titolo di studio post – universitario, è sufficiente il possesso di esperienza di cui alla lettera c) di almeno cinque anni;

c)possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private o di docenza nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione, della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero possesso di un'esperienza giuridico – contabile – amministrativa correlata all'iscrizione ad uno degli specifici albi professionali.

3.Non possono essere nominati componenti dell'OIV soggetti che abbiano superato la soglia dell'età necessaria per l'accesso alla pensione.

4.Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'OIV, coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Sindaco, i componenti della Giunta, il collegio di revisione contabile, i dirigenti dell'ente in attività di servizio;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – SEDE, COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA, FUNZIONAMENTO

1. L'OIV ha sede presso l'ente, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative e risponde esclusivamente al Sindaco.

2. In caso di dimissioni presentate dai componenti dell'OIV, si provvede alla nomina dei nuovi componenti entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

3. L'OIV si riunisce almeno in quattro sessioni. Ulteriori sessioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

4. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche, dei relativi lavori viene redatto verbale.

5. Per lo svolgimento delle attività, ai componenti dell'OIV è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa gestite da ciascuna unità organizzativa dell'ente.

ART. 6 - RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E UNITA' ORGANIZZATIVE CUI E' DEMANDATA UNA FUNZIONE DI CONTROLLO

1. Per l'esercizio delle sue funzioni e competenze l'OIV si avvale del supporto tecnico-operativo del Servizio Controllo Interno e del Settore Personale.

2. Le attività svolte dall'OIV si integrano e si coordinano con il Sistema dei Controlli Interni.

3. Le unità organizzative competenti mettono a disposizione risultanze e dati amministrativi e contabili, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sul controllo di gestione, sulla

gestione del personale, sullo stato di attuazione dei programmi operativi e sulla valutazione del personale.

4.Eventuali criticità riscontrate sono comunicate tempestivamente a cura dell'OIV ai competenti organi interni di controllo e di amministrazione.

5.L'OIV, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni dei Revisori dei Conti, individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni sullo svolgimento delle rispettive attività e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento della azione amministrativa dell'ente.

ART. 7 NORMA DI CHIUSURA.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i principi generali, le disposizioni di legge, i contratti collettivi, i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Ente, nonché quelli ulteriori vigenti nelle specifiche materie.

2. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni altra regolamentazione con lo stesso confligente.